

Publicato il 09/05/2022

N. 00629/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2022, proposto da - OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Di Mattia e Francesco Romagnolo, con domiciliazioni digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Foggia e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Bari alla via Melo n. 97; Questura di Foggia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) del decreto prot. -OMISSIS- del 11.11.2021, Area 1/bis delle Prefettura di Foggia, notificato il 23.11.2021, di rigetto dell'istanza del ricorrente volta ad ottenere la revoca del provvedimento inibitorio, ai sensi dell'art. 39 TULPS;

2) del decreto -OMISSIS-[^]/2021 del 7.12.2021 del Questore di Foggia, notificato il 20.12.2021, con il quale veniva revocata la licenza di porto di fucile -OMISSIS-, rilasciata il 13.8.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Foggia e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Gianfranco Di Mattia, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro, per la difesa erariale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l'istante impugnava i provvedimenti di rigetto del ricorso gerarchico e di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, disposti dalle preposte autorità di polizia.

A tanto si era giunti a seguito della constatazione della verifica di un episodio, risalente al 23 dicembre 2018, nella località di-OMISSIS-, Frazione di Ischitella (FG), che conta circa n. 400 abitanti, in occasione di un non meglio precisabile raduno spontaneo di persone per assistere ad un "festeggiamento", nel corso del quale però interveniva una pattuglia dei Carabinieri, che procedeva a contravvenzionare alcune auto in sosta vietata sul viale, ove si stava svolgendo l'evento.

Indi, seguiva un'animata discussione fra alcuni proprietari delle auto e i militari intervenuti che, in breve, si estendeva ad altri partecipanti all'evento; allontanatisi, i militari incrociavano, in seguito, il ricorrente (a bordo della propria auto), il quale proferiva loro espressioni minacciose e comunque assumeva comportamento non controllato e non consono a pacifica convivenza.

Per tali fatti, conseguiva deferimento all'Autorità Giudiziaria per il supposto reato di cui all'art. 341-*bis* (Oltraggio a pubblico ufficiale) c.p.

La difesa del ricorrente affida l'impugnativa alla prospettazione dei seguenti motivi di censura: violazione di legge (artt. 27 e 97 Cost.; art. 12 preleggi; art. 39 e 43 R.D. 18.6.1931 n. 773) ed eccesso di potere per contrasto con circolare n. 6454 del 17.3.2003 e per insufficienza di istruttoria *ex art. 3* legge n. 241 del 1990, per contraddittorietà, per difetto di motivazione, per omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto e per erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, per sviamento e per illogicità.

2.- Si costituiva l'intimata Amministrazione, senza depositare documenti.

3.- Alla fissata camera di consiglio per la decisione sulla reclamata misura cautelare, il Collegio, con ordinanza, disponeva di provvedere al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., e al deposito di una sintetica relazione di chiarimenti sulle circostanze di fatto poste a presupposto dei gravati provvedimenti.

4.- L'Amministrazione adempiva, talché alla successiva camera di consiglio, dopo breve discussione, il ricorso veniva trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata.

5.- Il ricorso è infondato.

Non sussiste alcuna violazione di legge o eccesso di potere, in quanto il provvedimento di revoca del porto d'armi è stato adottato, a seguito del riscontro di un comportamento pregiudizievole il requisito della c.d. buona condotta, con deferimento all'autorità giudiziaria.

Non assume nel caso di specie alcuna rilevanza la circostanza per cui la *notitia criminis* sia stata poi oggetto di provvedimento di archiviazione.

Invero, il provvedimento di richiesta di archiviazione, *ex art. 408 ss. gg. c.p.p.*, adottato dalla Procura della Repubblica di Foggia, in data 19 febbraio 2019, ha osservato che il reato ipotizzato non sussiste, in quanto: *“l'indagato, ubriaco e barcollante, ha proferito le espressioni minacciose nei confronti dei pubblici ufficiali non per costringerli a compiere un atto contrario ai loro doveri ovvero ad omettere un atto del loro ufficio ma in*

segno di disappunto rispetto a quanto acceduto precedentemente”, ciò peraltro “*in assenza di altre persone*”, motivo per cui è stato ritenuto non configurabile il delitto di cui all’art. 341-*bis* (Oltraggio a pubblico ufficiale) c.p.

Tuttavia, rileva il Collegio come una siffatta sopraggiunta archiviazione, per insussistenza di tutti gli elementi materiali richiesti dalla fattispecie penale, abbia comunque palesato la tenuta da parte del destinatario del gravato provvedimento di un comportamento quanto meno inurbano e sprezzante dell’autorità, evidenziando in tal modo scarso auto-controllo.

Una simile condotta è ben apprezzabile come idonea a suffragare l’adozione del provvedimento di revoca del titolo di polizia del porto d’armi, adottato ai fini di prevenzione di P.S. e risulta comunque sufficientemente motivato e non inficiato da alcun eccesso di potere.

Rammenta il Collegio che il possesso, la detenzione e il porto d’armi non costituiscano un *diritto*, bensì un’*eccezione* al generale divieto di andare armati, sancito dall’art. 699 codice penale e dall’art. 4 comma 1, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (Corte cost. 16 dicembre 1993 n. 440; Cons. St., sez. III, 7 giugno 2018 n. 3435; Cons. St., sez. III, 10 gennaio 2018 n. 91; Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2016 n. 5276).

La deroga a siffatto principio generale è giustificata quando ancorata ai limiti previsti e, in particolare, all’affidamento nel non abuso delle armi, per le qualità soggettive dell’interessato e il contesto socio-familiare in cui è inserito, tal da potersi ritenere insussistente il pericolo della compromissione dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza civile (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017 n. 2404).

Tant’è che, *in primis*, le autorizzazioni di polizia, compresa la licenza di portare le armi, possono essere denegate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.) e che, *in secundis*, il porto di armi è vietato e può esser ricusato alle persone ritenute capaci di abusarne (artt. 39 e 43, ultimo comma, T.U.L.P.S.).

Il diniego della detenzione o del porto d'armi non esige invero alcun accertato abuso nella tenuta o nell'utilizzo delle stesse, risultando sufficiente che il soggetto dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella fattispecie concreta.

Il rilascio di un provvedimento favorevole in materia di armi, munizioni *et similia* postula la convergenza di un triplice ordine di fattori, che devono essere cumulativamente riscontrabili: *a)* la condotta personale irreprendibile; *b)* l'equilibrio psico-fisico; *c)* la tranquillità e trasparenza dell'ambiente familiare e sociale (*ex multis*: T.A.R. Campania, sez. V, 6 aprile 2016 n. 1685; T.A.R. Calabria, 6 maggio 2003 n. 340).

Del resto, è pur stato osservato che il possesso da parte di un cittadino di un'arma o l'utilizzo della medesima, non rientra nello "statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo", ma costituisce un *quid pluris*, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo *in nuce* del possesso e dell'utilizzo dell'arma, l'Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che *ex ante* sia in grado di escludere ogni possibilità di abuso (Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2010 n. 3558).

La valutazione puntuale effettuata è stata condotta nell'osservanza delle comuni regole di convivenza sociale (T.A.R. Puglia, sez. III, 14 gennaio 2016 n. 38), oltre che di quelle cristallizzate in precetti giuridici, talché l'Autorità di P.S. ha dedotto, nei confronti del ricorrente, la carenza della *piena affidabilità* (Cons. St., sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974; Cons. St., sez. VI, 16 maggio 2006 n. 4604).

Né siffatto giudizio dell'Autorità di polizia presenta vizi logico-giuridici (T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, 13 dicembre 2018 n. 980), ovvero è carente di adeguata motivazione (Cons. St., sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974; T.A.R. Puglia, sez. III, 18 luglio 2017 n. 826; T.A.R. Lombardia, sez. I, 3 gennaio 2019 n. 3), né infine trasmoda nell'eccesso di potere (Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2019 n. 664).

6.- In conclusione, il ricorso, per le sopra esposte motivazioni, va respinto.

7.- Le spese possono compensarsi per la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

